

37261/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SEVERO CHIEFFI
- Dott. ADET TONI NOVIK
- Dott. ALDO CAVALLO
- Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI

- Presidente - N. 800/2014
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 34313/2012
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLA DIFESA
nei confronti di:

GULOTTA GIUSEPPE N. IL 07/08/1957

avverso la sentenza n. 2124/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/02/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Amico
che ha concluso per

il rinvio alla Corte

Udito, per la parte civile, l'Avv. dello Stato Massimo Gravetti
che ha chiesto l'assoluzione della parte
Udit i difensori Avv. Celina Parob e Laura Balducci che
hanno chiesto per conferma della sentenza in legge
e

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 13/2/2012, la Corte di appello di Catanzaro, all'esito di istruttoria dibattimentale, revocava la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania in data 29/11/1989 e assolveva Gulotta Giuseppe, di cui ordinava la liberazione, dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Ordinava la restituzione delle somme pagate dall'imputato in esecuzione della condanna per le spese pecuniarie, processuali, di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Con ricorso depositato il 15.06 2012 il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e dall'avvocatura Generale dello Stato hanno impugnato innanzi a questa Suprema Corte di Cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, chiedendone l'annullamento. In subordine, ne hanno chiesto l'annullamento ai fini civili.

I fatti che determinarono la condanna di Gulotta Giuseppe concernono gli omicidi dei carabinieri Apuzzo Carmine e Falcetta Salvatore, di presidio presso la caserma di Alcamo Marina, e i connessi reati di furto aggravato e di detenzione e porto illegale di armi, avvenuti il 27/1/1976. I due militari erano stati uccisi, mentre si trovavano a letto, da ignoti che erano penetrati utilizzando una fiamma ossidrica per l'apertura della porta d'ingresso. Falcetta era stato colpito mentre si stava alzando dal letto, Apuzzo nel sonno.

Le indagini condotte da una squadra speciale dei carabinieri di Palermo al comando del colonnello Russo (che in seguito verrà ucciso in un agguato di stampo mafioso), vagliate molte piste tra cui quella di un attentato mafioso o terroristico, subirono una improvvisa e decisiva svolta quando fu fermato per un controllo a bordo di una Fiat 127, risultata rubata, Vesco Giuseppe, trovato in possesso di armi, tra cui in particolare una Beretta 7,65, compatibile con l'arma utilizzata per commettere gli omicidi, una Beretta calibro 9 corto, con munizionamento, la cui matricola era stata cancellata, e una fondina che un militare riconosceva come propria, asportata dalla caserma di Alcamo Marina. Perquisiti luoghi di pertinenza di Vesco venivano trovati oggetti vari che inequivocabilmente lo collegavano agli omicidi.

Vesco, assente il difensore, ma alla presenza del proprio padre, descriveva la dinamica degli omicidi, motivata da scelta ideologica, indicando quali correi tali Gulotta, Mandalà, Santangelo e Ferrantelli, consentendo anche di recuperare denaro e, in un garage di Partinico, oggetti asportati dalla caserma.

All'arrivo del difensore, Vesco ritrattò le accuse ai correi, confermando di essere l'unico autore del delitto e negando di aver dato le indicazioni sul garage di Partinico.

Successivamente, in un memoriale scritto di suo pugno, Vesco ribadiva le originarie accuse verso i correi.

Mandalà, Santangelo e Gulotta venivano fermati. Il primo non rendeva nessuna dichiarazione: sulla sua giacca venivano trovate tracce di sangue che a seguito di perizia ematologica risultavano compatibili con quello del carabiniere Apuzzo. Gli altri indagati, alla presenza dei difensori, ammettevano la loro partecipazione ai fatti, ma successivamente ritrattavano la confessione affermando di averla resa dopo aver subito maltrattamenti da parte degli investigatori. Vesco, Ferrantelli e Mandalà, nell'interrogatorio del 13.2.1976 al magistrato dichiararono di essere stati portati in un luogo diverso dalla caserma di Alcamo -poi indicato nella caserma di Sirignano- e di essere stati sottoposti alla forzata ingestione di acqua e sale (metodo cd. della cassetta) e ad altre violenze. Nel corso dell'interrogatorio davanti al magistrato, il 27/3/1976, Santangelo dichiarò di non aver denunciato le violenze perché il tema non era stato affrontato e di aver solo confermato, su imposizione di un carabiniere di scorta, che un ematoma riportato era dovuto ad uno scivolamento in caserma.

Prima del processo, Vesco si suicidava in carcere, impiccandosi.

Dopo alterne vicende giudiziarie, la Corte di assise di Trapani condannava il solo Mandalà, mentre assolveva gli altri coimputati per insufficienza di prove. Nei confronti di Gulotta, la assoluzione derivava dalla incongruenza della confessione resa con la dinamica dell'omicidio, come ricostruita dai periti. Riteneva la Corte impossibile che, come confessato da Gulotta, egli avesse sparato stando sulla soglia divisoria tra le due camere, colpendo prima il carabiniere Falchetta e poi Apuzzo, posto che per effetto degli spari che avevano attinto il primo, Apuzzo si sarebbe dovuto svegliare.

Con sentenza del 23/6/1982, la Corte d'assise d'appello di Palermo a seguito dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica e dagli imputati affermava la responsabilità di tutti, e condannava Gulotta all'ergastolo.

La Corte riteneva veridica e provata l'accusa mossa da Vesco ai correi, escludendo ogni tipo di violenza su di essi, e riconducendo le lievi lesioni riscontrate sugli imputati al tentativo di linciaggio posto in essere dagli abitanti di Alcamo alla loro uscita dalla caserma, in cui rimasero feriti anche alcuni carabinieri; ritennero quindi veridiche le confessioni rese dagli imputati, divergenti solo per la volontà di ciascuno di ritagliarsi un ruolo defilato rispetto agli altri.

La sentenza veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione il 22/12/1984. Il giudice del rinvio, procedendo solo nei confronti di Mandalà e Gulotta, unici maggiorenni, ne confermava il giudizio di colpevolezza

valorizzando la chiamata di correo di Vesco, le confessioni dei chiamati, la perizia ematologica sulle macchie di sangue rinvenute sulla giacca di Mandalà.

Dopo alterne sentenze sul punto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condanna a carico di Gulotta diveniva definitiva in data 19/9/1990.

Con la richiesta di revisione presentata ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., è stato allegato che Gulotta fu indotto ad accusarsi dell'omicidio dei carabinieri Falcetta ed Apuzzo in conseguenza delle "torture e sevizie" cui fu sottoposto dai carabinieri che conducevano le indagini.

Con la decisione qui ricorsa la Corte di appello di Caltanissetta, premessi i canoni di valutazione che regolano il giudizio di revisione, ha individuato la prova nuova, in forza della quale Gulotta andava assolto, nella deposizione dell'ex carabiniere Renato Olino, all'epoca dei fatti componente della squadra investigativa che si era occupata delle indagini di Alcamo Marina.

In servizio presso la squadra anticrimine dei carabinieri a Napoli, Olino era stato convocato presso il comando di Palermo allorquando si era delineata la pista terroristica e in questa veste aveva partecipato ad atti istruttori, tra cui l'interrogatorio a Sirignano. Entrato nell'arma nel 1968, ne era uscito nel 1976 con il grado di brigadiere. Era stato lui, al momento del sequestro delle armi a Vesco a portarle in laboratorio per i rilievi balistici, accorgendosi che il numero di matricola della Beretta calibro 9 era stato forato, e non soltanto abraso, con una punta di trapano compatibile con quelle sequestrate a Vesco.

Olino ha ricordato che nella caserma di Alcamo Vesco era stato ammanettato al termosifone con l'unica mano che aveva, l'altra essendo un moncherino, ed era stato fatto oggetto di simulazione di esecuzione con pistole scariche puntate contro. Erano presenti il colonnello Russo, ed i marescialli Provenzano, Di Bona e Scibilia. Vesco era stato poi portato incappucciato in un'altra caserma, Sirignano o simile, priva di mobili, dove era stato sottoposto a torture con scariche elettriche e forzata ingestione con imbuto di acqua e sale per almeno sette-otto volte. Fu così che Vesco aveva indicato il luogo dove erano nascoste le armi e fornito i nominativi dei complici.

Queste dichiarazioni sono state confermate da Olino innanzi al procuratore della Repubblica di Trapani nel procedimento contro ignoti e ripetute in dibattimento.

In merito alla credibilità del dichiarante, il giudice del rinvio l'ha risolta positivamente per aver Olino preso parte agli avvenimenti e aver avuto diretta conoscenza dei fatti, coinvolgendo nelle accuse anche se' stesso.

Olino ha motivato la sua scelta di rendere deposizione ricordando che già nel 1976 aveva tentato di parlare dei fatti, ma ne era stato dissuaso dall'aiutante



- maggiore del comandante della divisione di Napoli. Successivamente si era rivolto alla stampa parlando con il giornalista Francesco La Licata, che aveva pubblicato un articolo al riguardo il 21/12/1990, e consegnato un memoriale al parlamentare radicale Mimmo Pinto.

Subito dopo aver lasciato l'Arma egli era stato inquisito, e prosciolto, in un procedimento per banda armata, in conseguenza del rinvenimento nella sua abitazione di una pistola, asseritamente consegnatagli da un confidente del capitano Pagliero, lo stesso che lo aveva inviato a Palermo per le indagini sui fatti di Alcamo.

Nel 1990 era stato sentito dalla magistratura sui fatti che riguardavano comportamenti delle forze dell'ordine, tra cui l'episodio di Alcamo, come risultava dalla produzione effettuata in udienza di un decreto di citazione da parte della Procura della Repubblica di Roma per il giorno 21/12/1990.

Olino ha affermato di aver saputo del suicidio di Vesco, e che ciò lo aveva indotto a lasciare l'Arma, e di non aver più seguito la vicenda per anni in quanto impegnato a ricostruirsi una vita.

Per quanto riguarda l'attendibilità intrinseca del narrato, la Corte richiama innanzitutto la testimonianza del giornalista La Licata, da cui risultava che Olino aveva raccontato questi fatti, ben prima del 2008, quando fu sentito dal PM di Trapani.

Questi ha dichiarato di aver incontrato Olino su input del collega Guido Ruotolo, all'epoca cronista del "Manifesto" che lo riteneva esperto sui fenomeni criminali siciliani. Nel corso di un incontro, alla presenza di Ruotolo, Olino aveva raccontato le torture subite dagli arrestati per i fatti di Alcamo e i suoi tentativi per far emergere i fatti presso il Comando Generale dell'Arma, rimasti senza effetto. La Licata ha riferito di aver mantenuto un atteggiamento cauto sia per la mancanza di riscontri, sia perché i fatti coinvolgevano un ufficiale, Russo, ucciso dalla mafia. Solo dopo aver parlato con Gulotta, egli aveva deciso di pubblicare la notizia.

La Corte di appello analizza poi gli ulteriori riscontri costituiti dalle:

a) intercettazioni telefoniche disposte dalla procura della Repubblica di Trapani sulle utenze dei familiari del maresciallo Provenzano nel procedimento contro ignoti numero 546 del 2008: dai colloqui intercettati, stralci dei quali riportati alle pagine 48 e seguenti della sentenza, emergeva che i familiari del maresciallo Provenzano erano già a conoscenza di quanto accaduto per notizie apprese dallo stesso accusato. I colloquianti apparivano preoccupati e ricordarono i falsi realizzati nel cambiare all'interno dei locali della caserma la disposizione dei mobili;



b) la deposizione dell'avvocato Francesco Lauria, officiato dalla famiglia di assistere Gulotta all'epoca del fermo, che alle 8 del giorno successivo al fermo si era recato alla caserma dei carabinieri di Alcamo per verificare le accuse nei confronti del ragazzo, ed ebbe rassicurazione dal tenente Russo che non c'era nulla di cui preoccuparsi, circostanza che lo indusse ad allontanarsi per recarsi in tribunale a Trapani. Al ritorno aveva appreso del tentativo di linciaggio e l'ufficiale con cui aveva interloquito in precedenza aveva ammesso di aver dovuto comportarsi in quel modo per ordini superiori. Nell'interrogatorio in carcere il Gulotta e il Ferrantelli avevano parlato dei maltrattamenti subiti. Gulotta davanti al magistrato aveva riferito che la confessione era stata frutto delle violenze ai suoi danni.

La Corte desume che l'interrogatorio di Gulotta contenente la confessione fu resa molte ore dopo il suo fermo, in un contesto poco chiaro e tranquillizzante dal punto di vista delle procedure, e che questa situazione si rinviene anche relativamente all'interrogatorio del Vesco;

c) la deposizione del teste Pizzitola, cognato di Gulotta, che diede incarico all'avvocato Lauria di assistere il congiunto: questi aveva accompagnato il legale in caserma alle sette del mattino ed era stato rassicurato in quanto si trattava di "una cosa di ragazzi". Nella stessa mattina i carabinieri erano andati a casa a prelevare dei vestiti per Gulotta perché, a loro dire, il giovane era bagnato.

La Corte ricava conferma che il giovane rimase "a disposizione" degli inquirenti per lungo tempo prima del suo interrogatorio;

d) la testimonianza dell'avvocato Eleonora Granozzi, difensore di fiducia di Vesco, che fu nominata difensore di ufficio anche di Gulotta. Il legale aveva dichiarato di aver passato tutta la notte in caserma con Vesco e che questi a un certo punto aveva svelato il nascondiglio delle armi. Al mattino si era allontanata per mezz'ora e al ritorno, insieme al capitano Russo, a Vesco e al vicepretore Russo, si erano recati nel posto di campagna dove Vesco aveva nascosto le armi, che furono rinvenute. Vesco aveva già fatto i nomi dei complici, ma aveva anche più volte ritrattato. Gli interrogatori dei fermati si erano svolti come in una "catena di montaggio", alla presenza del sostituto procuratore. Gulotta aveva gli occhi rossi e quando rese confessione dicendo "fui io a sparare" parlava come un automa. La teste non aveva mai sentito parlare di violenze. Tuttavia, ha ricordato che Vesco canticchiava "e faceva cenno ad acqua salata". Solo in carcere, davanti al procuratore, Vesco aveva ritrattato affermando di aver confessato perché lo avevano massacrato. A sua memoria non ricordava che fosse stato redatto un verbale. Vesco cambiava più volte versione dei fatti e nulla aveva saputo in merito alla redazione di un memoriale;

e) l'esame del mar. Scibilia Giuseppe: questi, il solo a non essersi avvalso della facoltà di non rispondere, aveva riferito che all'interrogatorio del Vesco, in stato di fermo, non era presente un difensore. Era stato però chiamato il padre del ragazzo e vi era stato un colloquio informale, nell'ambito del quale Vesco aveva descritto quanto commesso, le modalità dell'effrazione, i nomi dei complici e le ragioni ideologiche alla base. Il colloquio era durato parecchie ore e alla fine Vesco aveva indicato il magazzino di Partinico, dove erano occultate le armi. Il dichiarante ritornò a Palermo e venne poi a sapere del suicidio di Vesco. Egli aveva avuto contatti solo con Vesco e Mandalà. Scibilia ha ricordato che Olino era un bravo ragazzo, molto sveglio, uno di quelli "voluti bene" dal colonnello Russo, che lo portava con sé e che "poteva essere stato presente ed avere partecipato all'attività investigativa, addirittura firmando qualche atto".

Sulla base di queste evenienze, la Corte ritiene acquisita la prova nuova e valuta che il tema delle torture si estenda all'intero compendio probatorio, derivandone, quantomeno per il Gulotta, l'affievolimento delle prove a carico costituite dalla chiamata in correità di Vesco e da quelle rese da Santangelo e Ferrantelli.

La Corte rimarca come il tema delle violenze era stato già affrontato nell'ambito della prima sentenza assolutoria, ove si era considerata l'anomalia di un'indagine condotta da organi non locali, senza rimettersi alle direttive dell'autorità giudiziaria. In quella sentenza si era già fatto richiamo alle ecchimosi e alle escoriazioni repertate sul viso di Gulotta e Ferrantelli; sullo stato di "fiacchezza" e "intontimento"; sulla descrizione dei locali di Sirignano.

A quell'epoca tutti parlarono di aver subito violenze. Particolare risalto era stato attribuito alla incoerenza della confessione di Gulotta, apparendo impossibile, per le ragioni già dette, che egli avesse potuto sparare prima a Falcetta e poi ad Apuzzo.

A diverso avviso era giunta la Corte di assise di Palermo che aveva negato l'esistenza di violenze e sevizie in assenza di gravi segni lesivi. Quelli minimi riscontrati non erano idonei a determinare una confessione per fatti così gravi e apparivano riconducibili al tentativo di linciaggio operato dalla folla accalcata davanti alla caserma. Quel giudice riteneva che la confessione di Vesco e il suo manoscritto, confermate dai sequestri operati, estendevano i loro effetti sulla valutazione della colpevolezza dei suoi complici. Anche il trasferimento a Sirignano era stato un'invenzione dei fermati, evidentemente riusciti a mettersi d'accordo quando furono trasferiti in carcere, dal momento che quel luogo era ben conosciuto da Ferrantelli che vi aveva lavorato. I tempi tecnici occorrenti per il trasferimento in quella sede, confrontati con gli orari in cui erano stati compiuti gli atti istruttori quali si desumevano dai verbali redatti, escludevano che fosse

stato possibile "... Condurlo a Sirignano, torturarlo e ricondurlo a Partinico, completamente rimesso in sesto malgrado le sevizie, la cassetta con l'acqua ed il sale, le sofferenze morali e fisiche..." (Pagina 78). Il giudice del rinvio contesta questo assunto sul rilievo che gli accadimenti non si svolsero in successione, ma in contemporanea, cosicché i tempi erano ben compatibili con il trasferimento a Sirignano.

Quanto al memoriale di Vesco, la Corte di assise di appello di Palermo rimarca che esso fu allegato agli atti, senza una certificazione, ma che il rapporto dei carabinieri su tale circostanza faceva fede fino a querela di falso. Quel memoriale, successivo alla ritrattazione della confessione di Vesco, ad avviso di quel giudice riveste una particolare importanza perché ricostruisce i ruoli da ciascuno tenuto, indicando nel Gulotta l'esecutore materiale degli omicidi.

I riscontri alle accuse di Vesco vengono puntualizzati nelle successive confessioni e nei sequestri realizzati. Anche la confessione di Gulotta, avvenuta alla presenza di difensore, viene da quel giudice ritenuta un riscontro alla chiamata in correità di Vesco. Si sottolinea come questi, dopo la ritrattazione, denunciò di aver ricevuto solo schiaffi da parte di carabinieri sconosciuti e solo successivamente, davanti al giudice istruttore, ebbe a parlare di pugni e calci in precedenza non riferiti per vergogna. Affermò Gulotta che particolari del delitto li aveva in parte appresi dalla stampa e in parte gli erano stati suggeriti dagli inquirenti o da lui inventati per evitare altre violenze

Nel criticare la consulenza tecnica svolta in primo grado, la Corte di assise di appello di Palermo ritiene che i colpi furono esplosi a distanza ravvicinata, da un soggetto in movimento: il primo ad essere stato ucciso fu Falcetta, trovato riverso per una tentativo di difesa, il secondo Apuzzo.

La sentenza della Corte di assise di appello di Palermo fu annullata dalla Corte di cassazione il 22/12/1984. La Corte individuò le anomalie che avevano caratterizzato il processo nella prima fase:

1° tutte le confessioni erano extragiudiziali e quelle assistite riecheggiavano quelle già rese;

2° i magistrati di Trapani erano rimasti estranei all'indagine per lungo tempo, limitandosi a firmare atti di routine;

3° per 36 ore la polizia giudiziaria aveva avuto mano libera ed era stata condizionata dall'essere compagni d'armi delle vittime;

4° le lesioni riportate dagli indagati e la presenza in forze di nugoli di carabinieri testimoniavano un clima suggestivo;

5° le confessioni apparivano stranamente adesive e coinvolgevano giovani ragazzi, mentre non toccava l'uomo fatto, Mandalà;



6° la confessione era stata immediatamente ritrattata quando era intervenuta l'autorità giudiziaria.

Il giudice del rinvio era quindi chiamato ad operare una verifica giudiziale in un quadro ineludibile di fatti certi e significativi, evitando di sovrapporre i propri convincimenti a quelli tecnici, sovvertendo la regola del contraddittorio e stravolgendo dati certi quali la priorità temporale della morte di Apuzzo e la posteriorità di quella del Falcetta.

Con sentenza del 26/11/1985 un'altra sezione della Corte d'assise d'appello di Palermo condannò Gulotta all'ergastolo.

Anche quel giudice negò che furono esercitate sui fermati violenze e ritenne validi tutti gli atti istruttori compiuti e gli interrogatori, dal momento che furono resi in presenza dei Vicepretori ed anche del Procuratore della Repubblica e di un sostituto. La Corte esclude il trasporto a Sirignano e rilevò che Gulotta fu interrogato in una stanza con la finestra aperta, alla presenza di poche persone e che i carabinieri erano in borghese, segno di un clima disteso e tranquillo.

Nel prendere in esame e valutare nel dettaglio le confessioni rese, il giudice di rinvio di secondo grado concluse che le dichiarazioni non si erano tradotte in vere e proprie confessioni, avendo ciascuno cercato di sminuire la propria posizione. Un segno del clima disteso la Corte rinvenne anche nell'uso del termine "sbirri" utilizzato da Ferrantelli durante gli interrogatori.

In ordine alla dinamica dell'omicidio, la Corte di Palermo quale *peritus peritorum* ribadì, in contrasto cosciente con il *dictum* della Corte di cassazione, che il primo ad essere colpito fu sicuramente Apuzzo e che Falcetta fu colpito successivamente (aspetto questo su cui si era formato il giudicato a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 12/10/1987). Secondo quel giudice quindi, Gulotta avrebbe esploso nei confronti dei militari 5 colpi di pistola di cui 2 contro Falcetta e 3 contro Apuzzo, il primo dei quali stando fermo sulla soglia divisoria e gli altri a distanza ravvicinata. Uno dei tre colpi era stato rinvenuto conficcato nella rete metallica del letto del Falcetta ed era quello esploso per primo contro Apuzzo. Le diverse dichiarazioni rese da Gulotta derivavano dal fatto che egli non voleva ammettere di aver sparato a bruciapelo il colpo di grazia contro Apuzzo.

Ad avviso della Corte calabra, le contraddizioni nella confessione di Gulotta relative alla distanza da cui sparò, all'ordine in cui furono colpite le vittime e alla posizione assunta dal cadavere del Falcetta dopo i colpi (accasciato in avanti, anziché come accertato, caduto sotto il letto) non erano state ancora superate ed erano tali da minare ancora oggi la credibilità della confessione di Gulotta.

A questo punto, la Corte di appello di Reggio Calabria affronta il tema di resistenza della prova formatasi nel giudicato di condanna a quella nuova emersa nel giudizio di revisione.

Ad avviso del giudice, la circostanza inconfutabilmente emersa nel giudizio, sulla base della deposizione di Olino e delle intercettazioni telefoniche, del "trasferimento" dei fermati, e soprattutto di Vesco, a Sirignano, in precedenza esclusa, consentiva di ritenere superata la prova "vecchia". I tempi degli atti d'indagine erano compatibili con un trasferimento avvenuto nella sera tra le 19 circa del 12 e le 3.00 del 13 febbraio del 1976: un arco di tempo, quindi, di otto ore in cui gli inquirenti operando in squadra riuscirono a recuperare la refurtiva e, galvanizzati dal successo, ad ottenere da Vesco i nomi dei complici con i metodi violenti. Un primo tentativo di ritrattazione fu compiuto da Vesco alla presenza del suo difensore, ma, appena rimasto a disposizione degli inquirenti, aveva redatto il manoscritto in cui si era cristallizzata l'accusa verso i correi.

L'incidenza della nuova prova appariva quindi evidente. La decisione di procedere ad un interrogatorio "informale" di Vesco presso una sperduta sede di squadriglia non poteva avere un senso diverso da quello fornito da Olino. E di questo vi era prova già nelle dichiarazioni dei fermati e nei riscontri sulle loro persone. Mandalà, l'uomo fatto che non aveva reso dichiarazioni, presentava arrossamento delle fauci, compatibile con l'ingestione di acqua salata; Ferrantelli presentava un rigonfiamento al labbro superiore.

Vesco, conclude la Corte, aveva già reso dichiarazioni orali prima del suo formale interrogatorio, sulla base delle quali furono fermati Gulotta e Ferrantelli, ottenute con metodi illegali. Anche il successivo memoriale da lui scritto non fu recepito mediante un verbale di consegna, ma solo materialmente allegato agli atti e non si conoscevano le circostanze in cui venne redatto all'insaputa del difensore avv. Granozzi.

Le conseguenze che quel giudice ne trae, in base alla giurisprudenza formatasi sulla prova inutilizzabile perché acquisita in violazione di diritti fondamentali, è nel senso della inutilizzabilità di quel manoscritto redatto in assenza del difensore sulla base di coercizione. Anche se all'epoca dei fatti nessuna sanzione di inutilizzabilità della prova era prevista, anche ritenendo valida la chiamata di Vesco, la Corte calabra riteneva necessario procedere ad una nuova valutazione della credibilità ed attendibilità del riferito. A questo fine, riteneva che dopo le torture di Sirignano le chiamate in correatà di Vesco ne apparivano assolutamente pregiudicate. La prova nuova acquisita inficiava anche tutte le ulteriori confessioni extragiudiziali.


Procedendo alla valutazione della confessione di Gulotta, la Corte rileva che egli fu prelevato nella notte tra il 12 e 13 febbraio 1976 per essere interrogato alle 11.40 del 13 febbraio alla presenza del difensore di ufficio, e non di quello nominatogli dalla famiglia. Egli fu certamente fatto oggetto di violenza, come dai referti in atti, e gli fu procurato un cambio di vestiti. Tenuto conto che quella

notte vi erano stati gli interrogatori duri di Sirignano non può che convenirsi che anche la sua confessione avvenne in un clima anomalo, come già riconosciuto in sede di legittimità. Se anche non inutilizzabile in conseguenza dell'uso di mezzi illeciti, la confessione diveniva inattendibile. Anche questo elemento andava quindi rivalutato, tenendo conto anche di quanto riferito dall'avvocato Granozzi che, in palese conflitto di interessi, ha descritto Gulotta come << "molto provato" con gli occhi e il volto arrossati, che parlava come un automa e che, soprattutto, ha reso la sua "agghiacciante" confessione fatta "d'un fiato" e nel giro di una mezz'ora>>. Situazione questa non coerente rispetto alla gravità dei fatti e che gettavano una luce nuova sulle contraddizioni in cui Gulotta era incorso nella descrizione della dinamica degli omicidi in relazione alla posizione del Falcetta e alla distanza tra sparatore e bersagli.

Per conseguenza la Corte calabra riteneva superate dalla prova nuova le prove su cui si era fondato il giudicato di colpevolezza di Gulotta e, accertato che la chiamata di Vesco era stata frutto di violenza e che la confessione di Gulotta non era genuina e veridica, ritenuto sussistente quantomeno un legittimo dubbio che i fatti si fossero svolti nei termini indicati nella sentenza di condanna, procedeva alla revoca della sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 29/11/1989 e assolveva Gulotta Giuseppe dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Per la cassazione di questa sentenza hanno presentato ricorso il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, in persona dei ministri in carica, costituiti parte civile nel procedimento di revisione, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello stato di Reggio Calabria e dall'avvocatura generale dello Stato, nei confronti di Gulotta Giuseppe, del procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e delle parti civili articolando 12 motivi e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni altra conseguente statuizione di legge, o, in subordine l'annullamento della sentenza agli effetti civili.

Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione, anche in relazione all'articolo 192, commi 1, 2,3 e 4 cod. proc. pen., in relazione alla credibilità ed attendibilità del teste Olino. In particolare rileva che la sentenza aveva reso motivazione omissiva, contraddittoria e manifestamente illogica. Olino aveva la tendenza ad accreditarsi presso testate giornalistiche come depositario di imprecisati segreti (Brigate Rosse, processo Moro, Alcamo) ma non era riuscito a dare una spiegazione attendibile sul perché si fosse deciso a rivelare quanto sapeva sulle torture dopo moltissimi anni dai fatti. Specifica questa ineludibile in sede penale, potendo ipotizzarsi ragioni di risentimento, di contrapposizione, di azione per conto terzi a fine di lucro. Rilevava inoltre come non fosse nemmeno certa la presenza di Torino nel corso delle indagini, non risultando verbali a sua



firma. In merito ai riscontri esterni, la Corte di assise li aveva rinvenuti nella deposizione resa davanti all'autorità giudiziaria di Roma nel 1990, ma aveva ommesso di acquisire un qualsiasi atto che desse conto delle ragioni per cui Olino era stato chiamato a deporre.


Non era stata valutata adeguatamente nemmeno la personalità di Olino, condannato per detenzione illegale di arma e indagato per banda armata.

Illogicamente, andando oltre il dichiarato di Olino, la Corte territoriale aveva ipotizzato un "maneggio" del capitano Pignero, dettato dal fatto che Olino aveva già cominciato a parlare di Alcamo, ma così facendo aveva reso una motivazione contraddittoria dando corpo ad un risentimento di Olino verso l'Arma.

Quanto all'attendibilità intrinseca, la parte rileva che Olino si era rivolto a La Licata a processo ancora in corso, non per scagionare persone che riteneva innocenti, nel qual caso si sarebbe dovuto presentare nel processo, ma per denigrare l'Arma dei carabinieri ed alcuni suoi ex commilitoni.

Con il secondo motivo denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'acquisizione delle intercettazioni. Rileva che la Corte aveva utilizzato come ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni di Olino le intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria trapanese nel procedimento contro ignoti ivi pendente. A seguito del deposito della trascrizione delle conversazioni da parte della difesa, la Corte aveva acquisito le bobine e ne aveva disposto la trascrizione. Tuttavia trattandosi di intercettazioni disposte in altro processo non erano acquisibili, in quanto non finalizzate "all'accertamento di delitti"; inoltre, erano prive dei decreti di autorizzazione e dei provvedimenti di proroga e l'acquisizione era avvenuta senza la previa acquisizione dei verbali e delle registrazioni e senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 268, comma 6 cod. proc. pen.. Trattandosi di onere a carico del condannato ne derivava l'inutilizzabilità della prova, rilevabile d'ufficio ed eccepibile in ogni stato e grado del processo

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione intrinseca delle intercettazioni. In particolare ritiene che l'interpretazione delle intercettazioni fornita dalla Corte era puramente congetturale. La lettura complessiva delle conversazioni (ampiamente riportate nel ricorso), non limitata ai brani trascritti nella sentenza, evidenziava che i colloquianti non conoscevano i fatti di Alcamo e tentavano di ricostruire la vicenda dimostrando di essere in totale confusione, anche laddove in un primo momento avevano ritenuto che erano stati i carabinieri ad uccidere due ragazzi. Il riferimento alle tecniche investigative illecite (cambiare la disposizione dei mobili, verbali falsi, dare un po' di legnate) era generico, frutto di un patrimonio di conoscenze comuni, e non riferibile a un fatto specifico. Essi parlavano di un fatto diverso da Sirignano, in




cui la persona non riconobbe il posto, mentre invece per i fatti di Sirignano il posto fu riconosciuto. Significativamente, i colloquianti non conoscevano Olino.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione sul punto della valutazione intrinseca della prova nuova in relazione alle presunte torture inflitte a Vesco, nonché sul punto della valutazione di tali dichiarazioni in rapporto al giudicato (prova di resistenza). Era onere della Corte valutare il narrato di Olino in relazione a quanto accadde la notte del 12 febbraio, come cristallizzato nel giudicato, e considerando il narrato del maresciallo Scibilia, invece del tutto omesso. Ribadito che la questione delle violenze e delle torture era stata già esclusa nei precedenti giudizi di merito, la Corte di appello l'aveva ritenuta superata sull'assunto che in base alla prova nuova era stato accertato inconfutabilmente che il trasferimento a Sirignano fu effettivo. Ad avviso della parte, la motivazione era insufficiente ed illogica, avuto riguardo al canone di valutazione posto dall'articolo 192. La dichiarazione di Olino sul punto era stata "fideisticamente" accettata dalla Corte omettendo il raffronto con quella del maresciallo Scibilia che aveva raccontato il percorso attraverso cui, anche con la presenza del padre, Vesco si era indotto a rendere confessione. La Corte non aveva dato nessuna spiegazione sul motivo per cui, dopo le prime ammissioni alla presenza del padre, si fosse ritenuto necessario il trasferimento di Vesco a Sirignano per estorcergli i nomi dei complici. La Corte aveva omesso anche ogni valutazione sulle contraddizioni e i ripensamenti rinvenibili nel narrato di Olino per quanto riguardava gli esami balistici cui era stata sottoposta la pistola calibro 7,65: a dire di Olino l'arma era stata da lui portata personalmente in Questura a Palermo, mentre Scibilia aveva ricordato che l'arma era stata portata e esaminata dal professor Pellegrino, perito della procura della Repubblica di Palermo.

Con il quinto motivo, quanto espresso con il precedente viene ripreso in relazione alla valutazione della prova di resistenza. Attese le incertezze di Olino sui tempi di trasferimento a Sirignano, la Corte di appello aveva sovrapposto apoditticamente il suo convincimento su quello della Corte del 1985, che aveva invece giudicato i tempi incompatibili. In realtà, ponendo a confronto tutti i dati temporali a disposizione, come ricavabili dai verbali delle perquisizioni e degli interrogatori, il tempo utile non consentiva detto trasferimento. La Corte aveva manipolato le dichiarazioni di Olino che mai aveva parlato di squadra al lavoro in contemporanea. Ne aveva parlato in un diverso contesto il maresciallo Scibilia, che aveva dato conto di non essere stato a Sirignano al momento in cui era avvenuto il supposto interrogatorio di Vesco.

La Corte era incorsa in una evidente contraddittorietà laddove, per armonizzare gli elementi temporali, aveva descritto un lavoro in



“contemporanea”, nel senso che man mano che Vesco parlava si disponeva l'indagine e si costringeva Vesco ad avanzare nella sua collaborazione; ma così facendo smentiva Olino che aveva distinto due tempi: indicazione dei luoghi ove eseguire i sequestri delle armi e nomi dei complici, e riaffermava la tesi del giudicato di condanna del 1985, secondo cui, Vesco, andato via il padre, aveva subito confessato. Al momento dei sequestri gli inquirenti sapevano già i nomi dei complici e sintomaticamente il verbale di sequestro dell'auto di Mandalà, alle 2.30 del 13, conteneva espressioni ermetiche.

La decisione era anche contraddittoria e illogica perché Vesco non presentava lesioni. La Corte aveva richiamato la circostanza che Vesco canticchiava e faceva accenni ad acqua salata, ma il difensore avvocato Granozzi aveva riferito che Vesco le aveva detto di essere stato picchiato (massacrato) sulle spalle, senza tuttavia nessun segno visibile. Infine, la Corte aveva omesso di considerare che Vesco era un abile simulatore (come risultava dalla perizia psichiatrica) e che aveva fatto una sceneggiata anche in campagna quando furono trovate le armi dicendo “adesso saltiamo”, ma poi si era messo a ridere “state tranquilli”.

In conseguenza delle contraddittorietà, ne usciva confermato il convincimento del giudicato 1985, secondo cui i fatti di Sirignano erano stati un'invenzione di Vesco.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'attendibilità intrinseca della testimonianza di Olino sul punto delle presunte torture inflitte a Vesco. In particolare, ponendo a raffronto il narrato di Vesco, sulla base dei documenti prodotti in udienza, cioè stralci delle lettere di Vesco inviate dal carcere (riportate in un articolo scaricato da Internet in udienza dal teste Olino), e la deposizione resa da Olino al procuratore della Repubblica di Trapani l'1/2/2008, oltre all'identità dei fatti emerge un analogo modo di riferire i fatti anche in relazione ad episodi marginali. La Corte ha omesso di confrontare questi dati per valutare l'attendibilità del dichiarante e se il dichiarato di Vesco fosse riferibile al racconto di un vissuto reale, o frutto di un fatto immaginato.

Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione sulla valutazione del cd. memoriale Vesco e violazione del giudicato in relazione agli artt. 630, lettera c) e 637, 3° comma cod. proc. pen.. L'acquisizione e l'utilizzabilità del documento redatto da Vesco andava compiuto in base alle norme del codice del 1930. Il memoriale di Vesco non era stato oggetto della prova nuova, sicché il rimaneggiamento delle prove operato dalla Corte al fine di affermarne l'inutilizzabilità integrava violazione del giudicato.

Il punto era stato esaminato dalla Corte d'appello del 1982 che aveva ritenuto legittimamente acquisito il manoscritto e che l'acquisizione non



necessitava di comunicazione al difensore (del resto il contenuto del memoriale fu contestato nell'interrogatorio). Apodittica quindi l'affermazione che fu frutto di una violenza che temporalmente si era già esaurita. Né vi è dimostrazione dell'ultrattività della violenza, anche perché:

a) Vesco aveva ritrattato la confessione, segno di una recuperata libertà di autodeterminazione;

b) la sentenza del 1982 la ritenne autografa, spontanea e veridica, con riferimento anche alla commissione di furti, non oggetto di interesse investigativo (oltre all'interesse investigativo);

c) il comportamento euforico durante il sopralluogo in campagna.

Nella sentenza del 1985 era stato dato atto che il memoriale era stato consegnato ai due Vice pretori e inserito nel fascicolo in originale. Vesco non aveva mai negato di averlo redatto e non aveva mai sostenuto di averlo scritto dietro violenze. La mancata redazione di un verbale di acquisizione era un fatto puramente formale.

Con l'ottavo motivo denuncia vizio di motivazione relativamente al punto delle presunte torture in Sirignano a carico di Ferrantelli e di Mandalà e violazione di legge in relazione agli artt. 630, lett. c) e 637, 3° comma cod. proc. pen.. La Corte reggina ipotizza in un passaggio che anche Mandalà e Ferrantelli erano stati sottoposti a torture, trascurando che la prova nuova si era formata soltanto sul trasferimento di Vesco a Sirignano. In realtà, quelle che sono state considerate prove delle torture erano per Mandalà un episodio flogistico-irritativo e per Ferrantelli lesioni lievi. Come già anche la Corte di appello nella sentenza del 1985 aveva evidenziato, il trasporto a Sirignano non era collocabile temporalmente. Gli imputati nonostante lo stato di isolamento erano venuti a contatto presso l'ufficio matricola, tramite altri detenuti e erano riusciti così a concertare il trasporto notturno a Sirignano, località nota a Vesco e a Ferrantelli. La sentenza del 1982 aveva ricostruito la progressiva costruzione degli eventi correlati alle torture, ma anche le contraddizioni in cui erano incorsi i dichiaranti. La violazione dell'isolamento era provata dal fatto che Vesco nel primo interrogatorio aveva riportato una frase del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, appresa tramite i giornali. Lo stesso difensore di Gulotta nella sua deposizione ha affermato di aver ricalcato l'episodio delle violenze cui l'assistito era stato sottoposto per esigenze di difesa.

Con il nono motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova nuova sulle presunte violenze a carico del Gulotta ed alla valutazione della resistenza del giudicato di condanna in punto di confessione dallo stesso resa. Violazione degli articoli 192, 1° e 2° comma cod. proc. pen. e 630, lettera c).




La Corte aveva omesso di considerare che la prova della colpevolezza di Gulotta si ricavava anche dalla confessione contenuta nel verbale di interrogatorio del 13/2/1976, reso alla polizia giudiziaria, alla presenza del difensore di ufficio, oltre che nelle chiamate in correità. L'assunto che Gulotta "fu certamente fatto oggetto di violenze (come da referti in atti) e gli fu anche procurato un cambio di vestiti" non considerava che le lesioni erano state già valutate nel giudizio di condanna che, considerandole lievi, aveva escluso violenze del tipo di quelle denunciate. Gulotta aveva affermato di aver ricevuto degli schiaffi e di essere stato tirato per i capelli dai carabinieri, azioni non riconducibili al concetto di tortura, e che non erano di entità tale da condurre ad una confessione per un reato così grave. Anche il cambio di vestiti era stato frainteso, essendosi trattato di un atto di cortesia verso soggetto, ancora vestito con gli abiti di lavoro, che avrebbe dovuto rendere un interrogatorio innanzi al procuratore della Repubblica.

Gulotta non era mai stato trasferito a Sirignano, ma era rimasto sempre ad Alcamo in una stanza a pianterreno, la cui finestra era aperta, sorvegliato da carabinieri in borghese.

L'unico dato certo, desumibile dalla deposizione dell'avvocato Granozzi, era che Gulotta aveva il viso come di colui che ha pianto, evenienza questa giustificata dalle obiettive condizioni del momento, e aveva reso confessione tutto d'un fiato, alla presenza del sostituto procuratore della Repubblica e di un vicepretore onorario. Contraddittoriamente la Corte calabra aveva posto questi dati come prova della tortura, omettendo di confrontarsi con quanto riferito dall'avvocato Granozzi, che aveva smentito le violenze subite da Gulotta. Anche l'avvocato Lauria aveva riscontrato in Gulotta su uno stato di depressione.

La Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con questi dati e aveva invece richiamato situazioni giuridiche irrilevanti come il non aver l'avvocata salutato il proprio assistito e si fosse trovata in conflitto di interessi, essendo difensore di fiducia di Vesco, adombrando così un interrogatorio come mera formalità. In realtà, Gulotta era ben consapevole che l'avvocato Granozzi era stato nominato suo difensore e aveva reso una confessione "agghiacciante", parlando molto lentamente, delineando i ruoli dei diversi soggetti. L'aspetto dell'incompatibilità peraltro era stato respinto nella sentenza del 1982.

Con il decimo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla circostanza dell'allontanamento del difensore di fiducia; violazione del giudicato in relazione all'art. 630, lettera c). La Corte della revisione aveva attribuito valenza all'avvenuto allontanamento del difensore di fiducia di Gulotta, a ciò indotto dalle "rassicurazioni" del tenente Russo. In realtà, l'avvocato Lauria non era difensore di fiducia, in quanto officiato da soggetto che non era prossimo



congiunto (come da previsione del cod. proc. pen. vigente), nè, tantomeno, era "la parte interessata" (cod. proc. pen. del 1930). Le notizie acquisite dal predetto avvocato avevano soltanto valore informale, in quanto il tenente Russo non era tenuto a riferire niente, né lo avrebbe potuto fare per l'ovvio riserbo delle indagini.

Con l'undicesimo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alle anticipazione del fermo di Gulotta alla tarda serata del 12/2/1976. Violazione del giudicato in relazione agli articoli 630 lett. c) 637, 3° comma cod. proc. pen. sul punto della valutazione della cosiddetta prova di resistenza. L'evento fu già ritenuto falso dalla Corte del 1982, in quanto alle perquisizioni nelle abitazioni furono presenti gli imputati: quella in casa di Gulotta cominciò alle 4.10 del 13 e terminò alle 4.30. Successivamente Gulotta gli altri furono portati nella caserma di Alcamo. Gulotta fu sottoposto a fermo dopo la perquisizione, e l'aver riferito il fermo alla tarda serata del 12 era illogico. I fermi furono poi convalidati e gli interrogatori si tennero nei tempi di legge, come riconosciuto nella sentenza del 1985.

Con il dodicesimo motivo denuncia vizio di motivazione. Violazione del giudicato in relazione all'art. 637, 3° comma cod. proc. pen. sul punto della rivalutazione della dinamica dell'omicidio. La Corte in violazione dell'articolo 637 cod. proc. pen. aveva proceduto ad una rielaborazione delle fasi dell'omicidio, in contrasto con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, che sul punto aveva ritenuto esente da censura la sentenza del 1985 "condotta sulla base di un meticoloso accertamento dei fatti e di una loro elaborazione secondo i poteri ricostruttivi logici, non sindacabile in sede di legittimità". La Corte di appello di Palermo del 1985, confutata la perizia Del Caprio -Verde per gli errori da cui era inficiata, aveva concluso che gli omicidi si erano realizzati così come descritti da Gulotta: per primo fu colpito Falchetta e poi Apuzzo che, nonostante i colpi non si era svegliato. Gulotta aveva taciuto solo di aver sparato un colpo di grazia a distanza ravvicinata. Egli aggiunse un particolare che solo lui poteva sapere, e cioè che fu usata una sola pistola. La tesi contraria sulla dinamica degli omicidi, accolta dalla Corte reggina, era già stata respinta dalla Corte di appello del 1985.

Con il 13° motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli ulteriori elementi utilizzati nel giudicato di condanna. Violazione dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen.. La Corte di appello aveva ommesso di considerare e di vagliare in concorso con la nuova prova acquisita nel presente giudizio, ai fini della verifica di resistenza del giudicato di condanna, gli ulteriori elementi costituiti:

- a) dalle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria;
- b) dalla confessione stragiudiziale di Santangelo;

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'S', and the second is a more complex, stylized signature.

c) dai positivi riscontri alla colpevolezza di Vesco (sequestro delle armi) e Mandalà (rinvenimento delle tracce di sangue);

d) dal rinvenimento a casa del Gulotta di due proiettili, di cui uno 7,65 compatibile con l'arma del delitto e la conoscenza di particolari sugli omicidi rivelatisi veridici (l'uso di una sola arma);

e) il cambiamento di abitudini dopo gli omicidi.

La Corte non aveva infine preso posizione sul nodo nevralgico della causale del delitto. Fallite tutte le tesi difensive complottiste, anche il suicidio di Vesco non presentava oscurità, alla luce della sua personalità tormentata dall'essere stato un traditore.

La difesa erariale quindi articola sinteticamente tutti gli elementi da cui escludere che possa pervenirsi all'assoluzione di Gulotta:

"1. Sull'assenza di torture nei confronti del Gulotta esiste il giudicato che le ha escluse.

2. La cosiddetta prova nuova, costituita dalle dichiarazioni di Renato Olino, si riferisce a presunte torture su Vesco e non su Gulotta.

3. Ammesso che siano vere le torture su Vesco, queste sono del tutto irrilevanti, atteso che la veridicità della confessione resa da questo è stata riscontrata positivamente, prima di tutto, attraverso il rinvenimento delle armi e di tutto quanto trafugato nella casermette di Alkamar in luoghi di pertinenza del Vesco e su indicazione precisa dello stesso, e poi sugli altri imputati chiamati dal Vesco in correttezza.

4. Quanto al Gulotta, la veridicità della chiamata del Vesco è riscontrata dalla confessione resa dallo stesso Gulotta.

5. Su Gulotta l'elemento nuovo emerso nel presente giudizio sarebbe costituito dalla deposizione testimoniale della Avv. Granozzi, la quale ha riferito *"aveva il viso degli occhi rossi come quando si piange, ma nessun altro segno evidente"*, ma si tratta con ogni evidenza di un elemento attenuativo dello stesso giudicato di condanna che aveva già valutato, relativamente al Gulotta, lesioni al volto, ritenendole di lieve entità, incompatibili con l'accusa di torture e comunque inidonee ad inficiare la confessione."

Gulotta Giuseppe, a mezzo dei difensori di fiducia avvocato Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, ha depositato memoria difensiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso delle parti civili e la conferma della sentenza impugnata.

Ricostruita la vicenda del processo, la difesa rileva:

a) in relazione al primo motivo di ricorso, era stata proprio la Corte di cassazione con la sentenza del 9/6/2009, di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità della Corte di Messina del 5/12/2008, ad affermare la novità della

dichiarazione di Olinò e la sua inferenza significativa nell'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Sui dubbi esposti circa la presenza di Olinò nell'ambito delle indagini sugli omicidi produce il verbale di ispezione sull'autovettura di Mandalà, recante la firma di Olinò Renato.

In merito alla attendibilità di Olinò, la Corte reggina aveva evidenziato come Olinò fosse stato convocato in procura a Roma nell'ambito dell'indagine su "GLADIO" ed ivi aveva fatto dichiarazione anche sulla strage di Alcamo. Olinò aveva parlato dei fatti di Alcamo nel 1990, allorché il processo a carico di Gulotta era in corso e si concluse con la sua assoluzione. Il giornalista La Licata aveva descritto il clima ostile che si era creato intorno ad Olinò, per il fatto che il colonnello Russo, ucciso per mano della mafia, era divenuto un'icona della lotta alla criminalità mafiosa.

b) in merito alle intercettazioni telefoniche, rileva che le trascrizioni erano state acquisite con il consenso del Procuratore generale di udienza e che solo in questa sede per la prima volta la parte aveva sollevato la censura. Il regime delle intercettazioni era dettato ai fini di tutela della privacy e della sfera privata dell'imputato, e non era applicabile quando da esse si traeva la prova dell'innocenza dell'imputato. L'esclusione di una prova da cui si poteva desumere l'innocenza dell'imputato per il mancato consenso all'acquisizione di una parte, mossa solo da interessi patrimoniali, sarebbe stata contraria ai principi costituzionali.

Il contenuto delle intercettazioni, riportate, era perfettamente riferibile ai fatti di Alcamo.

3) tutti gli altri motivi di censura, ad avviso della difesa dell'imputato, non tenevano conto della realtà in cui si erano svolti gli interrogatori di Vesco e dei buchi neri nella tempistica tra il fermo e l'interrogatorio alla presenza del difensore, colmati dalla deposizione di Olinò che aveva dettagliato il trasferimento a Sirignano.

Quanto al memoriale redatto da Vesco, di cui non si sapeva l'orario di consegna mancando un verbale di acquisizione, la difesa rimarca che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di condanna, l'avvocato Granozzi ha riferito di non aver mai visto i due vice pretori di Alcamo, cioè coloro che ricevettero il memoriale. L'avvocato fu costretto ad assistere come difensore di ufficio Gulotta, nonostante avesse fatto presente la situazione di incompatibilità in relazione alla posizione assunta da Vesco.

L'allontanamento con l'inganno dell'avvocato Lauria, difensore di fiducia di Gulotta, e l'insistenza con cui la difesa fu assunta dall'avvocato Granozzi erano sintomatici dell'illegalità dell'interrogatorio di Gulotta.



Il novum probatorio acquisito dimostravano l'illiceità dei comportamenti dei carabinieri e l'illegalità dell'interrogatorio reso da Gulotta, oltre che del memoriale estorto a Vesco. In base a questi elementi era stata resa una sentenza ingiusta in quanto la prova della colpevolezza era stata generata dalle torture.

La sentenza di condanna di Gulotta, sulla base della chiamata in correità di Vesco, si poneva in violazione della Convenzione Europea contro la Tortura ed altre pene degradanti. Anche in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo (caso Ogaristi c/ Italia) la prova illegale non poteva essere utilizzata nel giudizio di revisione.

La sentenza della Corte reggina aveva dato conto che eliminata la chiamata in correità del Vesco, non vi era più nessun elemento a carico di Gulotta. Questi aveva ritrattato immediatamente la confessione resa, come anche avevano fatto Ferrantelli e Santangelo, la cui sentenza di condanna era stata revocata dalla Corte di appello per i minori di Catania il 20/7/2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il tema di indagine proposto a questa Corte dal ricorso delle parti civili concerne la correttezza del percorso motivazionale e dell'applicazione delle norme processuali operata dalla Corte calabra, conclusosi con la sentenza assolutoria ex art. 530 co. 2 cod. proc. pen. impugnata.

È opportuno, per ragioni di ordine logico sistematico, iniziare la trattazione, individuando e raggruppando le tematiche comuni al ricorso. Questa modalità espositiva consente di focalizzare l'attenzione sui punti rilevanti, sottoposti dai ricorrenti al vaglio di legittimità di questa Corte, sfrondata delle situazioni di mero fatto.

Ciò posto, si possono individuare nei motivi di ricorso due nuclei principali, che aprono altrettante tematiche: 1) motivi che concernono la valutazione della "prova nuova"; 2) motivi che analizzano l'incidenza della prova nuova sul giudicato di condanna, nell'ottica della cd. prova di resistenza posta dall'art. 637, co. 3, cod. proc. pen..

Nell'ambito del primo filone, il nucleo fondamentale delle doglianze si appunta sulla deposizione di Olino e sulla valenza da attribuire alle conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito del processo contro ignoti scaturito dalle rivelazioni di Olino e oggetto di trascrizione.

È evidente che la figura di Olino Renato riveste un ruolo di primo piano, dal momento che è principalmente sulla base delle sue dichiarazioni che si è sviluppato il giudizio di revisione. Ruolo ben percepito nella sentenza di questa Corte n. 1929 del 2009 che ne ritenne l'inerenza "a circostanze assolutamente



significative ai fini dell'affermazione di responsabilità e della condanna dell'imputato".


Il narrato di Olino nel ricorso (primo motivo) viene posto in dubbio sotto due aspetti. Il primo in relazione alla sua effettiva partecipazione alle indagini sull'eccidio nella caserma di Alkamar; il secondo sulla sua credibilità.

Il primo profilo, su cui aveva dato risposta sostanzialmente positiva il Mar. Scibilia (pag. 63 della sentenza), è stato superato dalla produzione da parte della difesa di Gulotta del verbale di ispezione dell'autovettura di Mandalà redatto il 16/2/1976 nella caserma di Alcamo, che reca in calce la firma dell'Ufficiale di PG "Brig. Olino Renato".

Il secondo aspetto è stato affrontato e risolto dalla Corte della revisione con motivazione ampia e esaustiva, che resiste alle articolate censure mosse in ricorso che contestano l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante. Anche se molti passaggi non sono stati effettivamente approfonditi (in particolare le ragioni della citazione di Olino davanti al Procuratore di Roma il 21/12/1990) o sufficientemente chiariti (la causa del ritardo con cui Olino si è presentato innanzi al procuratore della Repubblica di Trapani per rendere le sue dichiarazioni sulle modalità con cui furono gestite le indagini sugli omicidi nella caserma di Alcamo Marina), i dati incontestabili sono che già nel 1990, a processo a carico di Gulotta in corso, Olino aveva rappresentato al giornalista La Licata i gravi fatti di violenza di cui erano stati vittime gli imputati, le cui confessioni erano state estorte, e che gli stessi imputati, appena interrogati dall'A.G., fecero menzione delle violenze cui erano stati sottoposti. La ragione per cui questi fatti non ebbero il risalto mediatico che meritavano è stato spiegato in udienza da La Licata con argomenti logici, che la Corte calabra ha ritenuto di recepire. Da un lato le dichiarazioni di Olino, pur proveniente da un soggetto intraneo al Corpo, erano prive di riscontri, dall'altro toccavano direttamente un'Istituzione come l'Arma dei carabinieri e infangavano la memoria del colonnello Russo che era morto in un attentato mafioso.

Le circostanze che egli stesso, rivelando i fatti cui aveva partecipato direttamente, si era autoaccusato per questi stessi fatti e che le vicende che lo avevano coinvolto direttamente (condanna per detenzione di un'arma) non erano tali da legittimare un'accusa calunniosa ai danni dell'Arma dei Carabinieri, a distanza di tanti anni dalle sue dimissioni, ad avviso della Corte, erano indici evidenti della sua credibilità.

La motivazione data dalla Corte sullo specifico tema è in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (esemplarmente indicati in Cass. Pen. Sez. 4, 6222/ 2009 Rv. 243768 Cirianni) che, a far data dalla fondamentale S.U. 1653/1992, Marino, rv. 192645, ed alle successive decisioni: sez. 2,



15756/2002, Contrada r.v. 225565; 4888/2000, Orlando, r.v. 216047), si sono formati sulla ricostruzione delle linee guida che il giudice di merito deve seguire al fine di accertare il rispetto dei criteri previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. , commi 3 e 4.

In tale protocollo di riferimento, il giudice deve prima accertare la credibilità soggettiva del dichiarante, con riferimento a tutto ciò che concerne la sua personalità, le condizioni socio economiche e familiari, la vita anteatta, le ragioni della sua collaborazione, i rapporti con i chiamati in correità, l'esistenza di ragioni di ritorsione o di vendetta nei confronti delle persone accusate: in conclusione tutto ciò che può definire la personalità del dichiarante. Il passaggio successivo è quello dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante, le quali devono avere caratteristiche di coerenza, precisione, costanza nel tempo, spontaneità.

Una ricostruzione fantasiosa o del tutto generica dei rapporti criminali sui quali il dichiarante riferisce, o contrastante con elementi di prova di natura oggettiva, altera irrimediabilmente l'affidabilità delle dichiarazioni di accusa sul singolo episodio o su una pluralità di episodi criminosi anche se, in linea di massima, il dichiarante sia stato dichiarato soggettivamente credibile.

Su un piano diverso, si pone il dato dall'esistenza dei riscontri oggettivi, (l'unico normativamente previsto, mentre gli altri criteri sono di creazione giurisprudenziale), indispensabili quando le dichiarazioni sono rese da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen.).

Nella sentenza qui ricorso (pag. 46 e ss.) sono elencati una serie di elementi che la Corte reggina individua come riscontro alle dichiarazioni di Olino (alcuni dei quali indicativi del particolare clima con cui si svolsero gli interrogatori degli indagati: si pensi alle parole rassicuranti con cui l'avv. Lauria fu indotto ad allontanarsi e l'assistenza imposta a Gulotta come difensore di ufficio dell'avv. Granozzi, in palese conflitto di interessi), tra i quali distinta menzione va fatta alle intercettazioni telefoniche, oggetto di motivi specifici di ricorso quanto alla loro ammissibilità (secondo motivo) e alla loro valutazione (terzo motivo), da esaminarsi in congiunzione.

Un'articolata ricostruzione sistematica di questo mezzo di prova è stato attuato dalle Sezioni Unite (n. 45189/2004). Le intercettazioni di conversazioni sono un mezzo di ricerca della prova che determina una grave limitazione del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione, garantito come inviolabile dall'art. 15 della Costituzione. Per questo la legge circonda questo strumento di particolari cautele quanto ai reati per cui sono consentite, tassativamente previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. e alla procedura da seguire, la cui inosservanza comporta l'inutilizzabilità del risultato. L'art. 267 cod. proc.



pen. stabilisce che le intercettazioni debbano normalmente essere previamente autorizzate con decreto motivato del giudice: solo in casi di eccezionale urgenza possono essere disposte con decreto motivato del pubblico ministero, soggetto a motivata convalida da parte del giudice entro il termine di quarantotto ore. L'evidente intento del legislatore, quindi, è di imporre un preventivo accertamento di serietà delle esigenze investigative che legittimano l'intrusione dell'autorità giudiziaria nella sfera dei diritti inviolabili di un cittadino che può essere anche del tutto estraneo al reato per il quale si procede. L'art. 271 cod. proc. pen. prevede che sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni sia quando queste siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, in violazione dell'art. 266 cod. proc. pen. , sia quando siano rimaste inosservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3 cod. proc. pen. , circa le modalità di ammissione e di esecuzione delle intercettazioni. I verbali redatti e le registrazioni eseguite nel corso delle intercettazioni, immediatamente trasmessi al pubblico ministero, vanno depositati in segreteria, insieme ai provvedimenti (di autorizzazione ed eventualmente di proroga) concernenti l'intercettazione, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, salvo che il giudice autorizzi il ritardo del deposito non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando potrebbe derivarne grave pregiudizio per le investigazioni (art. 268 commi 4 e 5 cod. proc. pen.). Ai difensori delle parti è dato poi avviso che, entro un termine fissato dal pubblico ministero ed eventualmente prorogato dal giudice, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (268 commi 6 e 8 cod. proc. pen.). Scaduto tale termine, il giudice provvede a separare in tre parti i verbali e le registrazioni provenienti dall'intercettazione. Dispone, infatti, l'acquisizione come prova di tutte le conversazioni indicate dalle parti, salvo che appaiano manifestamente irrilevanti; e, anche d'ufficio, ma nel contraddittorio delle parti, dispone lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione; mentre le registrazioni e i verbali che non sono stati neppure acquisiti come prova, sono di regola conservati fino alla pronuncia di sentenza non più soggetta a impugnazione. Di regola i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili come prova soltanto nell'ambito del procedimento in cui vengono disposte. E, come ha ben chiarito la Corte costituzionale, il limite all'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi è necessario al fine di evitare la trasformazione dell'intervento del giudice in un'autorizzazione in bianco, incompatibile con l'art. 15 Cost. (C. cost. 24 febbraio 1994, n. 63). Come si legge nella sentenza n. 366 del 1991 "Dalla tutela della libertà di comunicazione deriva dunque che, in via di principio, è vietata l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato



giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza più volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato nei sensi e nei modi precedentemente chiariti". Secondo quanto prevede l'art. 270 cod. proc. pen. , tuttavia, quando risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati come prova anche in procedimenti distinti. Sicché, sebbene non si richieda un'ulteriore interferenza nella sfera di libertà altrui, il limite di ammissibilità della prova risulta ristretto rispetto a quanto l'art. 266 cod. proc. pen. prevede circa i reati che consentono l'intercettazione. Atteso però che la rilevanza della prova dipende dalle ipotesi di accusa che sono in discussione in ciascun procedimento, si prevede che vadano rinnovati, ai fini dell'utilizzazione, sia il deposito dei verbali e delle registrazioni sia le operazioni di selezione delle conversazioni rilevanti, cui sono collegati i diritti delle parti, previsti dall'art. 267 cod. proc. pen. , co. 6, 7, 8. Non determina invece inutilizzabilità la violazione dell'art. 268 comma 4 cod. proc. pen. , che prevede il deposito, oltre che dei verbali e delle registrazioni, anche dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni. Nel procedimento ad quem, invece, la parte, ove eccepisca la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, deve non solo allegare ma anche provare il fatto dal quale dipenda l'inutilizzabilità eccepita, perché in questo procedimento i decreti autorizzativi non sono elemento necessario di documentazione della prova desumibile dall'intercettazione: rispetto ai fatti processuali, l'onere della prova non incombe solo sul pubblico ministero, bensì su ciascuna parte in relazione ai fatti che deduce.

Ad avviso della parte civile, l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento sarebbe illegittima sia perché non diretta "per l'accertamento dei delitti", sia per l'inosservanza dell'art. 267 cod. proc. pen. .

La deduzione è priva di fondatezza. L'espressione "per l'accertamento dei delitti" adoperata nell'art. 270 cod. proc. pen. ha un valore semantico ambivalente ed è riferibile sia all'accertamento "positivo" del delitto, nel senso che un delitto è stato commesso e che la prova è funzionale all'accertamento che l'imputato ne è il responsabile, sia a quello "negativo": un delitto non è stato commesso, ovvero l'imputato non è il responsabile. Se da un'intercettazione, validamente disposta in altro processo, emerge la prova che l'imputato è innocente, per quale ragione non può essere utilizzata? Come è stato icasticamente affermato da uno studioso del processo "Il processo è la storia di un reato. Non è la storia della prova".



Quanto alla seconda doglianza, va rilevato che la trascrizione delle conversazioni intercettate è stata disposta dalla Corte della revisione in udienza, nel contraddittorio delle parti, senza che nessuno sollevasse eccezioni, presupponendosi quindi il loro consenso. In analogia con quanto stabilito dall'art. 636 co. 2, cod. proc. pen. che stabilisce che nel giudizio di revisione si applicano le disposizioni del titolo 1^o e del titolo 2^o del libro 7^o del codice di procedura penale, in quanto compatibili, deve ritenersi che anche nell'applicazione delle altre norme del codice previste per il giudizio di cognizione valgano gli stessi limiti della compatibilità.

Mentre il giudizio di cognizione serve per accertare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudizio di revisione mira a far emergere l'innocenza di chi è stato, forse ingiustamente, condannato. Si spiega così che le particolari garanzie che tutelano l'imputato sul versante probatorio e che prevedono gli avvisi ai difensori dell'imputato indicati nell'art. 268, al cui mancato adempimento è correlata la sanzione dell'inutilizzabilità -nella fase delle indagini comunque non è prevista la presenza di altre parti private-, nel giudizio di revisione vanno viste nell'ottica del favor innocentiae e devono essere graduate in relazione alla natura degli interessi coinvolti. Il pregiudizio agli interessi patrimoniali della parte civile non può essere messo sullo stesso piano di quello del condannato che vede in gioco la sua libertà. Il contraddittorio assicurato quindi in udienza riguardo l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento è stato sufficiente a salvaguardare gli interessi della parte privata, che avrebbe in quella sede dovuto sollevare le questioni proposte nel ricorso affidandone la risoluzione al giudice secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Va ricordato come anche per il Giudice delle leggi "imputato e parte civile esprimono - al lume della giurisprudenza costituzionale - due entità soggettive fortemente diversificate: non soltanto sul piano del differente risalto degli interessi coinvolti; quanto - e soprattutto - per l'impossibilità di configurare in capo ad essi, nello specifico contesto del processo penale, un paradigma di *par condicio* valido, sempre e comunque, come regola generale su cui conformare i relativi diritti e poteri processuali" (Sentenza n. 168 del 2006).

Anche la censura relativa all'interpretazione delle conversazioni fornita dalla Corte calabra è manifestamente infondata. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nell'affermare il principio secondo cui l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, al fine di ~~trarre~~^{trarre} elementi di valenza indiziaria, costituisce giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, ove sorretto da motivazione conforme a logica (Cass. 11 dicembre 2007, Sitzia e altri; Cass. 28 ottobre 2005, Caruso; Cass. 10 giugno 2005, Patti). Nel caso di cui ci si occupa, anche se è vero che in un primo momento i congiunti del mar.

Provenzano ebbero difficoltà a percepire quale fosse il fatto su cui si stavano svolgendo indagini, è altresì certo che, superate le iniziali incertezze, i colloquianti riuscirono a inquadrarlo cronologicamente nell'episodio dell'omicidio dei due carabinieri Falcetta e Apuzzo ricordando che l'indagine *"non era di competenza manco della squadra di Palermo di andare ad indagare a Trapani alla zona di Alcamo... è successo ad Alcamo, non era competenza loro, però siccome si trattava di due Carabinieri, questi se ne sono fregati della competenza e sono partiti in quarta... VF 1: e questo è un altro danno vedi... Perché non solo l'hanno... In questo caso mamma è proprio sequestro di persona"*.

I precisi riferimenti contenuti nella conversazione ai fatti di Alcamo e al sequestro di persona, legittimano la conclusione cui è pervenuta la corte secondo cui nel corso di quella specifica indagine furono posti in essere violazioni dei diritti degli imputati tali da comportare "sequestro di persona": fattispecie questa che allude non già ad un legittimo arresto di un indagato, ma a comportamenti, quale quello indicato in sentenza del trasporto degli indagati in luoghi non istituzionali al fine di procedere ad interrogatori violenti. Conclusione questa avvalorata anche dalla indicazione degli artifici utilizzati dagli investigatori per alterare lo stato dei luoghi e evitarne la identificazione ("si tinteggiava la stanza, si cambiava la disposizione dei mobili").

I motivi con cui si contesta l'attendibilità di Olino son quindi manifestamente infondati, compreso quello di cui al sesto motivo che introduce una mera illazione.

Con i motivi sub 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 la parte ricorrente analizza l'incidenza della prova nuova sul giudicato di condanna, anche nell'ottica della cd. prova di resistenza posta dall'art. 637, co. 3, cod. proc. pen.. Le censure, sotto l'aspetto del vizio di motivazione e della violazione di legge, propongono una rivalutazione critica di tutto l'iter processuale snodatosi per plurimi gradi di giudizio, anche di legittimità, segmentando le sentenze di merito ed enucleando singoli spezzoni probatori cui attribuire la forza del giudicato. E però, viene dai ricorrenti del tutto obliterato quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 22.12.1984 di annullamento di quella della Corte di appello di Palermo del 23/6/1982. Affrontando il tema delle pressioni ed intimidazioni cui furono sottoposti gli indagati, la Corte di Cassazione sottolinea le anomalie del processo nella sua prima impostazione, così sintetizzate: "1) tutte le confessioni sono state stragiudiziali e quelle assistite riecheggiano rivelazione e ammissioni in precedenza già fatte; 2) i magistrati di Trapani sono rimasti estranei alla prima fase delle indagini, limitandosi alla firma di atti di mera routine, ritardando *"oltre il pensabile e il giustificabile il momento cruciale dell'interrogatorio..."*; 3) è stata lasciata per quasi 36 ore *"... mano libera ad ufficiali ed agenti di polizia*

giudiziaria, sicuramente condizionati dall'essere compagni d'armi dei due giovani trucidati..."; 4) le lesioni, ancorché lievi, la presenza in forze di nugoli di Carabinieri nel corso degli interrogatori, la comune appartenenza istituzionale degli investigatori e degli uccisi, l'assenza di magistrati competenti per materia, territorio funzione, sono tutte circostanze che "... testimoniano, quanto meno, un clima fortemente suggestivo e ammonitorio"; 5) la confessione è "... stranamente adesiva, più che aderente, alle accuse di Vesco e ancor più stranamente precipitosa, facile, corriva. Essa coinvolge in una sorta di improbabile concupiscenza autoaccusatoria i tre giovani chiamati in correità mentre non toccava l'uomo fatto, il Mandalà, che subito nega e di poi tenacemente tace"; 6) la confessione è ritrattata immediatamente e coralmemente, non appena i fermati sono posti a disposizione dell'autorità giudiziaria" (pagine 89 e 90 della sentenza).

Il difetto che inficia il complessivo discorso riguarda il metodo di valutazione delle prove nuove e di raffronto delle stesse con quelle precedentemente esaminate. In applicazione dei canoni metodologici generali di valutazione delle prove desumibili dall'art. 192 cod. proc. pen. non è sufficiente confrontare ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, ma occorre che la pluralità di prove nuove acquisite sia valutata unitariamente e che sia vagliata, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse a vincere la resistenza del giudicato.

Una delle più penetranti indagini giurisprudenziali sull'argomento (v. S. U. 26.9.2001 n. 624 rv. 220443, che si ricollega a Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi) ha ravvisato "al fondo della normativa sulla revisione il conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l'intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione, quella ora ricordata, che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l'accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali.

Mutuando dalla più autorevole dottrina, si è così affermato che la base giustificativa della res iudicata non è di ordine teorico ma di natura eminentemente pratica. Da tale peculiare carattere scaturisce che l'ordinamento, con precise scelte di politica legislativa, ben può sacrificare il valore del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di valori superiori. E,

rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna. Di qui il richiamo, quanto mai significativo, alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, che - come è stato espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale con riferimento all'assetto normativo disciplinato dal codice abrogato - riflette il principio di giustizia sostanziale rispondente alla "esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969). Non mancandosi di rimarcare come in tale medesima prospettiva si sia collocata la giurisprudenza di legittimità che identifica la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale; così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale. Viene in tal modo evidenziato - un argomento la cui significatività è stata già segnalata dalle Sezioni unite nell'affrontare la tematica concernente, ai fini della revisione, la distinzione tra prova ed elemento di prova - come nel codice vigente la predetta funzione risulti notevolmente rafforzata e ampliata considerando che l'art. 631 stabilisce - a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Ciò in forza sia del "trasparente tenore letterale dell'art. 631, che esplicitamente richiama tutte le formule di proscioglimento prefigurate dall'art. 530, compresa quella di cui al secondo comma (assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova), sia" delle puntuali indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare (p. 137), sia, infine", delle "espresse posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 311 del 1991)". È proprio la specifica funzione di superamento del giudicato, da cui consegue il carattere straordinario dell'impugnazione per revisione, a spiegare i precisi limiti posti dalla legge processuale, la cui ratio è quella di realizzare un



•
•

equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (sentenza costituzionale n. 28 del 1969). Il compito essenziale dell'interprete consiste, perciò, nel porre in luce i termini di tale bilanciamento e nel ricostruire le linee portanti della normativa vigente, solo riflettendo che queste ultime sottendono precise scelte di valore tra gli interessi in conflitto, tradottesi nelle particolari configurazioni attribuite alle forme del procedimento e, soprattutto, nell'elencazione tassativa dei casi che autorizzano la presentazione della richiesta di revisione: a quest'ultimo riguardo - si aggiunge - deve osservarsi che essi rappresentano la tipicizzazione legale di specifiche situazioni alle quali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta e implicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco - in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi - l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi).

Una statuizione, quella ora ricordata, pienamente da condividere solo considerando che, sin dagli albori degli interventi della Corte costituzionale sull'art. 24, quarto comma, della Costituzione, è apparso subito chiaro come tale norma, nel demandare al legislatore la disciplina della riparazione degli errori giudiziari, non può non prescrivergli implicitamente anche di prevedere i mezzi di accertamento di tali errori, conseguentemente costituzionalizzando pure l'istituto della revisione delle decisioni penali di condanna. Con la sentenza n. 1 del 1969 la Corte ebbe, infatti, a puntualizzare come l'art. 24, 4 comma, della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, da ricollegare direttamente, quale suo coerente sviluppo, al più generale principio di tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo", assunti in Costituzione "tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed, anzi tutto, e con più spiccata accentuazione, a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana"; così rimarcando la funzione innovatrice della disposizione in parola "rispetto alla preesistente legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi alla sola revisione della sentenza irrevocabile di condanna, posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al più accompagnarsi in una ristretta serie di casi (che

neppure coprivano l'intera area delle ipotesi di revisione), una 'riparazione pecuniaria a titolo di soccorso'".

Ed allora, una volta accertato che nella specifica vicenda le prove a carico del condannato furono frutto di violenze, pressioni e forzature processuali diventa incongrua ogni disquisizione volta a tenere indenne i singoli frammenti probatori, invocando il giudicato. Quelle che eufemisticamente possono essere definite anomalie investigative hanno una forza destrutturante l'intero quadro probatorio di tale portata da far sì che niente delle prove già acquisite nel precedente dibattimento possa rimanere indenne.

La Corte reggina ha dato esaurientemente conto del motivo per cui i nuovi elementi di indagine imponevano la decisione assolutoria. Alle iniziali dichiarazioni di Olino si erano infatti aggiunti ulteriori elementi, estranei e diversi da quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile, in grado di vincere la resistenza del giudicato e privare di forza autonoma la stessa confessione di Gulotta.

Va sottolineato che secondo la pressoché costante giurisprudenza della Corte di cassazione, alla stregua del precetto dell'art. 606 cod. proc. pen. 1988, il controllo di legittimità è volto ad accertare che a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo, non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova nonché la scelta di quelli ritenuti determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici; cosicché - si è detto - non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti né su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Sez. VI, 4 dicembre 1995, Ficarra). Dal che sembrerebbe ricavarsi che, purché il giudice di merito abbia enunciato i criteri adottati per la valutazione della prova, seguendo itinerari interpretativi plausibili e si sia informato al principio di completezza, valutando tutti i dati dimostrativi, la motivazione è da ritenere corretta pure se possa dirsi verosimile un'alternativa ricostruzione dei fatti posta a fondamento della statuizione. Prescegliendosi talora, nella verifica della correttezza e della logicità della motivazione, l'argomentazione che non si fondi sulla certezza della ricostruzione operata, ma sulla metodologia adottata. E ciò proprio per la natura di vitium in procedendo che contrassegna l'ipotesi prevista dall'art. 606 lettera e. Con la conseguenza che una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli



atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad un diversa lettura o interpretazione (Sez. un., 27 novembre 1995, Mannino). Proprio tale criterio di verifica "esterna" è stato ribadito come il solo compatibile con il sistema dalle Sezioni unite; nel senso che il giudizio del giudice di merito, purché risponda ai criteri di correttezza, completezza e logicità, non è necessario che si prospetti (in assoluto) come il migliore dei giudizi possibile, perché compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato i criteri della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a differenza di altre (Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke; in termini analoghi Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani). Il tutto purché il tasso di probabilità logica dell'assetto ricostruttivo sia da ritenere, alla stregua delle regole di valutazione della prova indicate nell'art. 192, comma 1, plausibile, persuasivo, non smentito dall'omesso esame di dati probatori di segno contrario in grado di attribuire al fatto una diversa (ma vincente) valutazione sul piano logico.

A questa stregua, trovano adeguata risposta tutte le censure dei ricorrenti, comportanti una rilettura del processo di merito, sovrastate dalla correttezza della motivazione della decisione impugnata che ha posto in risalto come solo alla luce delle violenze subite dagli arrestati nella caserma di Sirignano potessero comporsi e spiegarsi le "anomalie investigative" che avevano caratterizzato l'indagine:

- perché Vesco, dopo aver alla presenza del difensore ritrattato le accuse inizialmente mosse ai correi, allontanatosi l'avvocato Granozzi avesse redatto il memoriale con cui le aveva ribadite;
- come il documento fosse stato asseritamente consegnato, in mancanza di una formale acquisizione contenente data e ora e soggetti che lo ricevevano, ai due vice Pretori, che invece a dire dell'avv. Granozzi non erano presenti;
- la falsa rassicurazione data all'avv. Lauria che non c'era nulla di cui preoccuparsi, circostanza che lo indusse ad allontanarsi per recarsi in tribunale a Trapani: la ragione che questi formalmente non avesse la veste di difensore di fiducia di Gulotta consentiva il silenzio sulla natura delle indagini, ma non una falsa informazione, volutamente depistante;



- la conseguenza per cui la difesa venne assunta officiosamente dall'avv. Granozzi, già difensore fiduciario di Vesco, per ciò in posizione di incompatibilità;
- lo spostamento dei fermati a Sirignano, provato dalla deposizione di Olinò, e non contrastato dalla tempistica che la Corte, con apprezzamento di fatto, ha ritenuto compatibile con la distanza da Alcamo: del resto, la circostanza che le indagini si svolgessero in contemporanea su più fronti risponde ad una evidente logica investigativa ed è confermata dalla deposizione del mar. Scibilia che ricorda che dal luogo degli interrogatori egli si era spostato per effettuare la perquisizione a Partinico (pag. 62);
- le lesioni riscontrate su tutti i fermati, spiegabili con l'aggressione da parte della folla all'uscita dalla caserma, ma che non escludono altra causa: se è vero che Olinò riferisce di aver assistito alla violenza su Vesco, egli ricorda anche "le pressioni" esercitate dagli inquirenti sugli arrestati perché rendessero dichiarazioni collimanti;
- l'atteggiamento "come un automa" di Gulotta durante l'interrogatorio (pag. 60): a questo proposito, a sostegno della spontaneità della confessione la difesa ricorrente (12° motivo) sottolinea che Gulotta era a conoscenza che gli spari provenivano da una sola arma. In realtà, si tratta di un dato equivoco potendosi obiettare che ad investigatori esperti non è difficile, sulla base dei reperti oggettivi, individuare se i colpi sono stati esplosi da una o più armi e che la stessa sentenza riporta che vennero compiuti esami balistici preliminari (pag. 36);
- la circostanza che appena al cospetto dell'A.G., tutti gli imputati narrarono le violenze subite: lo strano canticchiare di Vesco e i riferimenti ad "acqua salata"; i vestiti bagnati, non solo sporchi, di Gulotta; lo stato di "fiacchezza" e "intontimento".

Rimangono solo da vagliare le deduzioni dei ricorrenti relativi al fermo di Gulotta (11 motivo) e all'esecuzione degli omicidi, cioè se fu colpito prima Falcetta e poi Apuzzo, o viceversa (12° motivo). In merito al primo punto, è sufficiente osservare che la sentenza non concerne la violazione delle norme sul fermo di PG, ma si limita a constatare che il fermato rimase a disposizione della polizia giudiziaria per un notevole lasso di tempo. La stessa osservazione peraltro che si legge nella sentenza della Corte di cassazione del 1984.

Sul secondo, questa Corte di legittimità non può che prendere atto, e nulla di più deve aggiungere, a quanto si legge nella sentenza della Corte della revisione: "Orbene, osserva questa Corte, a distanza di decenni, che il tema della ricostruzione della dinamica degli omicidi è di là dall'essere definitivamente

chiarito: sul punto, peraltro, si conviene con la stessa Corte d'Assise d'Appello che, in quella che costituisce la sentenza sulla quale si è cristallizzato il giudicato sulla responsabilità (quella del 26/11/1985, l'ultima, cioè, commentata), ha sottolineato a pagina 146 come la sua soluzione costituisse ancora oggetto di discussione a distanza di circa 10 anni (allora) dal fatto".

Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Adel Toni Novik



Il Presidente

Severo Chieffi

